

(Avvertenza : testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 85 del 21.07.2008 e no. 112 del 11.10.2012, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Obiettivo della legge

Articolo 1

(1) Con la presente Legge si garantisce la tutela e la promozione dell'uguaglianza quale massimo valore dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia, si creano i presupposti per la realizzazione delle pari opportunità e si regola la tutela dalla discriminazione su base razziale o etnica, colore della pelle, sesso, lingua, religione, convinzione politica o altra convinzione, provenienza nazionale o sociale, status patrimoniale, adesione a sindacato, istruzione, status sociale, status matrimoniale o di famiglia, età, stato di salute, invalidità, eredità genetica, identità di nascita, espressione o orientamento sessuale.

(2) Per discriminazione secondo la presente Legge, s'intende mettere in una posizione meno favorevole qualunque persona di cui al comma 1 del presente articolo, come pure le persone ad essa unite da legami di parentela o altri legami.

(3) Per discriminazione s'intende anche mettere una persona in una posizione meno favorevole in base ad una concezione errata sull'esistenza della base per la discriminazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 1 a

Nella presente Legge sono contenute le disposizioni conformi ai seguenti atti dell'Unione Europea:

- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, 2/12/2000),
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, 19/7/2000),
- Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204/23,26/7/2006).

II. FORME DI DISCRIMINAZIONE

Discriminazione diretta e indiretta

Articolo 2

(1) La discriminazione diretta è un procedimento condizionato da alcuni dei fondamenti di cui all'articolo 1 comma 1 della presente Legge con il quale la persona viene messa o potrebbe venir messa in una posizione meno favorevole di un'altra persona, in una situazione paragonabile.

(2) La discriminazione indiretta avviene quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, mettono o potrebbero mettere le persone in una posizione meno favorevole in riferimento all'articolo 1, comma 1, della presente Legge, rispetto ad altre persone che si trovano in una situazione paragonabile, ad eccezione dei casi in cui una tale disposizione, criterio o prassi possano essere giustificati obiettivamente da un fine legittimo, e i mezzi per il loro ottenimento siano adeguati e indispensabili.

Molestie e molestie sessuali

Articolo 3

(1) La molestia è ogni comportamento indesiderato causato con le azioni espresse nell'articolo 1 comma 1 della presente Legge, che ha per obiettivo o rappresenta realmente la lesione della dignità della persona e causa paura, un ambiente ostile, umiliante o offensivo.

(2) La molestia sessuale è ogni comportamento verbale, non verbale o corporeo indesiderato di natura sessuale che ha l'obiettivo o rappresenta realmente la lesione della dignità della persona, in particolare se crea un ambiente ostile, umiliante, sprezzante o offensivo.

(3) Sulle molestie e le molestie sessuali vengono applicate adeguatamente le disposizioni della presente Legge che riguardano la discriminazione.

Incitamento alla discriminazione e omissione dell'adattamento ragionevole

Articolo 4

(1) L'incitamento alla discriminazione verrà considerato discriminazione, conformemente alle disposizioni della presente Legge.

(2) Per discriminazione conformemente alla presente Legge verrà ritenuta anche l'omissione nel permettere alle persone con invalidità, conformemente alle loro necessità:

- l'uso di risorse accessibili al pubblico,
- la partecipazione alla vita pubblica e sociale,
- l'accesso al posto di lavoro e adeguate condizioni di lavoro,

adeguando l'infrastruttura e gli spazi, utilizzando l'attrezzatura e in altro modo che non rappresenti un peso sproporzionato per colui che è tenuto a permetterlo.

Segregazione

Articolo 5

(1) Ai sensi dell'articolo 1 della presente Legge, anche la segregazione viene ritenuta discriminazione.

(2) La segregazione, ai sensi della presente Legge, rappresenta una separazione forzata e sistematica delle persone, secondo uno dei fondamenti espressi nell'articolo 1 comma 1 della presente Legge.

Forme più gravi di discriminazione

Articolo 6

(1) Per forma più grave di discriminazione conformemente alla presente Legge verrà ritenuta la discriminazione commessa nei confronti di una determinata persona secondo più fondamenti di cui all'articolo 1 comma 1 della presente Legge (discriminazione plurima), discriminazione commessa più volte (discriminazione ripetuta), commessa nell'arco di un periodo prolungato (discriminazione prolungata) o quella le cui conseguenze colpiscono in modo particolarmente duro la vittima della discriminazione.

(2) Il tribunale terrà conto delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, per la determinazione dell'ammontare degli indennizzi e nel determinare la punizione per le trasgressioni stabilite dalla presente Legge.

Tutela dalla vittimizzazione

Articolo 7

Nessuno deve essere messo in una posizione meno favorevole per aver denunciato in buona fede la discriminazione, per aver assistito alla discriminazione, aver rifiutato l'ordine di agire in modo discriminatorio o in qualsiasi modo abbia partecipato alla procedura condotta in occasione della discriminazione, conformemente alle disposizioni della presente Legge.

Campo d'applicazione

Articolo 8

La presente Legge si applica ai procedimenti di tutti gli organi statali, degli organi dell'amministrazione locale (regionale), alle persone giuridiche con poteri pubblici e ai procedimenti di tutte le persone giuridiche e fisiche, in particolare nei seguenti campi:

1. lavoro e condizioni di lavoro; possibilità di svolgere attività autonoma o dipendente, inclusi i criteri per la selezione e le condizioni per l'occupazione e l'avanzamento; approccio a tutti i tipi di indirizzamento professionale, abilitazione professionale, perfezionamento e riqualifica,
2. istruzione, scienza e sport,
3. sicurezza sociale, incluso il campo di tutela sociale, assicurazione pensionistica e sanitaria, nonché assicurazione in caso di disoccupazione,
4. tutela sanitaria,
5. giustizia e amministrazione,

6. abitazione,
7. informazione pubblica e mass media,
8. accesso ai beni e ai servizi e offerta degli stessi,
9. adesione e azione nei sindacati, nelle organizzazioni della società civile, nei partiti politici o qualsiasi altre organizzazioni,
10. partecipazione all'attività culturale e artistica.

III. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Divieto di discriminazione ed eccezioni del divieto di discriminazione

Articolo 9

(1) Tutte le forme di discriminazione sono vietate.

(2) Eccezionalmente al comma 1 del presente articolo, non è ritenuta discriminazione quando una persona viene messa in una posizione meno favorevole nei seguenti casi:

1. quando questo genere di comportamento è stabilito dalla legge per salvaguardare la salute, la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica, per la prevenzione di reati e la tutela dei diritti e delle libertà delle altre persone, quando si usano mezzi adeguati alla società democratica e indispensabili per raggiungere l'obiettivo desiderato, a condizione che questo tipo di comportamento non porti a una discriminazione diretta o indiretta in base all'appartenenza razziale o etnica, al colore della pelle, alla religione, al genere, alla provenienza nazionale e sociale, all'orientamento sessuale e all'invalidità;

2. misure particolari che comprendono qualsiasi misura provvisoria indispensabile e adatta a realizzare la vera uguaglianza fra gruppi sociali che si trovano in una posizione meno favorevole, in base ad alcuni principi di cui all'articolo 1 della presente Legge, quando un'azione di questo genere si basa sulle disposizioni della legge, di un atto subordinato alla legge, di programmi, misure o delibere mirati a migliorare la posizione delle minoranze etniche, religiose, linguistiche o altre minoranze o gruppi di cittadini o persone discriminate in base all'articolo 1, comma 1, della presente Legge;

3. attuazione delle misure di politica sociale che favoriscono le persone o i nuclei familiari che affrontano una pesante situazione economica o sociale a condizione che tali misure non portino a una discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, sull'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'appartenenza etnica, la religione o l'invalidità;

4. quando si tratta di un determinato lavoro la cui natura è tale o il lavoro è svolto in tali condizioni per cui le caratteristiche legate a uno dei principi di cui all'articolo 1 della presente Legge rappresentano la condizione reale e fondamentale per lo svolgimento di detto lavoro, se l'obiettivo che con ciò si desidera raggiungere è giustificato e la condizione è commisurata;

5. nello svolgimento di attività professionali, ovvero nell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'adesione e l'operato conforme alla scienza e all'insegnamento ecclesiastico e della comunità religiosa iscritta nel Registro delle comunità religiose nella Repubblica di Croazia, ed altre istituzioni pubbliche o private il cui sistema di valori si fonda sulla religione o la convinzione, e che opera in conformità con la Costituzione e la legge, se così è richiesto dalla dottrina religiosa o dalle convinzioni, nel caso in cui per la natura di queste attività o le circostanze nelle quali esse vengono svolte, la religione o il credo di una persona rappresentano la condizione vera, legale e giustificata per lo svolgimento dell'attività, prendendo in considerazione il sistema dei valori di quest'organizzazione;

6. in base all'età durante la stipulazione di premi assicurativi e altre condizioni nell'assicurazione secondo principi generalmente accettati di stima del rischio, in conformità con i dati statistici rilevanti ed esatti e le norme della matematica attuariale;

7. nell'accesso ai beni, ai servizi e allo sport, come pure l'offerta degli stessi quando l'accesso al bene e/o al servizio è destinato esclusivamente o innanzitutto agli appartenenti a un genere o a persone con invalidità, a condizione che un tale procedimento sia obiettivo e ragionevolmente giustificato da un fine legittimo e se i mezzi usati sono adeguati e indispensabili all'obiettivo che si desidera raggiungere;

8. in base all'età, se un procedimento di questo genere è obiettivo e ragionevolmente giustificato da un fine legittimo, inclusi gli obiettivi legittimi della politica sociale e della tutela sanitaria, la politica dell'occupazione, della promozione degli obiettivi del mercato del lavoro e dell'abilitazione al lavoro e se i mezzi per raggiungerlo sono adeguati e indispensabili. Per esempio, non viene considerata discriminazione: la determinazione dell'età più bassa o dell'età più elevata o esperienza professionale e/o grado d'istruzione quale condizione per instaurare il rapporto di lavoro o come condizione per l'acquisizione di altri vantaggi collegati al rapporto di lavoro; la determinazione dell'età più idonea e adeguata come motivo per la

cessazione del rapporto di lavoro, conforme alle condizioni per l'acquisizione o la realizzazione del diritto alla pensione, la determinazione dell'età e del periodo ragionevole di servizio quali condizioni per il conseguimento o la realizzazione del diritto alla pensione o altro diritto, appartenente al sistema della sicurezza sociale, incluso anche il settore della previdenza sociale, dell'assicurazione pensionistica e sanitaria e l'assicurazione in caso di disoccupazione e determinazione dell'età quali condizioni per accedere all'occupazione o a determinati beni o servizi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui alla prima proposizione di questo punto;

9. in base alla cittadinanza, secondo norme particolari;

10. nel mettere in una posizione meno vantaggiosa nella determinazione dei diritti e dei doveri stabiliti dalla Legge sulla famiglia, in particolare con lo scopo di tutelare legittimamente i diritti e il bene dei bambini, la morale pubblica e favorire il matrimonio, dove i mezzi usati devono essere adeguati e indispensabili.

(3) Tutte le eccezioni di cui al comma 2 del presente articolo devono realizzare il loro obiettivo legittimo per il quale sono state stabilite e devono essere adeguate e indispensabili per la realizzazione di questo obiettivo.

Obbligo di notifica e rilascio dei dati

Articolo 10

(1) Gli organi e le persone di cui all'articolo 8 della presente Legge sono tenuti a notificare un sospetto fondato di discriminazione al difensore civico o a difensori particolari, col consenso della persona per la quale esiste il sospetto che sia vittima di discriminazione.

(2) Gli organi e le persone di cui all'articolo 8 della presente Legge sono tenuti, entro 15 giorni, a dare tutti i dati e documenti richiesti legati alla discriminazione, su richiesta del difensore civico o dei difensori particolari.

Diritto al risarcimento dei danni

Articolo 11

La vittima della discriminazione, secondo le disposizioni della presente Legge, ha il diritto al risarcimento dei danni secondo le disposizioni che regolano i rapporti obbligatori.

IV. CORNICE ISTITUZIONALE

Organo centrale per la lotta contro la discriminazione

Articolo 12

(1) Le mansioni dell'organo centrale competente per la lotta contro la discriminazione vengono svolte dal difensore civico.

(2) Nell'ambito del suo lavoro il difensore civico:

1. protocolla le notifiche di tutte le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 10 della presente Legge,

2. offre alle persone fisiche e giuridiche che hanno presentato un ricorso per discriminazione le informazioni necessarie sui loro diritti e doveri, nonché sulle possibilità inerenti la tutela giudiziaria o altra,

3. qualora non sia iniziato un procedimento giuridico, esamina i singoli ricorsi e intraprende le azioni di sua competenza necessarie per l'eliminazione della discriminazione e la tutela dei diritti della persona discriminata,

4. avverte il pubblico sul manifestarsi della discriminazione,

5. con il consenso delle parti, attua la procedura di conciliazione con la possibilità di stipulare un accordo extragiudiziario,

6. presenta denunce penali riguardanti i casi di discriminazione alla procura dello stato competente,

7. raccoglie e analizza i dati statistici sui casi di discriminazione,

8. nel suo rapporto annuale, e se necessario anche nel rapporto straordinario, al Parlamento croato dà informazioni sui fenomeni di discriminazione,

9. svolge ricerche nel campo della discriminazione, dà pareri e raccomandazioni e propone al Governo della Repubblica di Croazia adeguati pareri legislativi e strategici.

Difensori speciali

Articolo 13

Alcuni lavori di cui all'articolo 12, comma 2 punti dall'1 al 6, della presente Legge vengono svolti dai difensori particolari, quando ciò è stabilito da una legge speciale.

Redazione del registro

Articolo 14

(1) Tutti gli organi di giustizia sono tenuti ad amministrare dei registri sugli atti giudiziari inerenti la discriminazione e i fondamenti in base ai quali sono in atto questi procedimenti e recapitarli al ministero competente per le mansioni inerenti la giustizia.

(2) I difensori speciali sono tenuti a tenere i registri sui casi di discriminazione di loro competenza.

(3) Il ministero competente per le mansioni di giustizia e i difensori speciali di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti a trasmettere i registri e i dati statistici inerenti gli atti giudiziari legati alla discriminazione, al difensore civico fino al 1° febbraio per l'anno solare precedente.

(4) Il difensore civico e i difensori speciali sono tenuti ad elencare secondo il sesso tutti i registri inerenti i casi di discriminazione che rientrano nelle loro competenze.

Dialogo sociale e collaborazione con le organizzazioni della società civile

Articolo 15

(1) Nell'elaborare i rapporti regolari, i pareri e le raccomandazioni sui fenomeni di discriminazione, il difensore civico consulterà i partner sociali e le organizzazioni della società civile che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani, organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti dei gruppi esposti ad alto rischio di discriminazione, le organizzazioni ecclesiastiche e di fede iscritte nel Registro delle comunità religiose nella Repubblica di Croazia, in base alla Legge sulla posizione giuridica delle comunità religiose e il Consiglio per le minoranze nazionali.

(2) Conformemente alla presente Legge i partner sociali sono le associazioni rappresentative di sindacati e datori di lavoro a livello superiore.

V. PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE

Disposizioni comuni

Articolo 16

(1) Chiunque ritenga che per motivi di discriminazione gli sia stato leso un diritto, può richiedere la tutela di questo diritto nella procedura nella quale si delibera in merito a questo diritto come questione principale e può richiedere anche la tutela secondo il procedimento particolare prescritto all'articolo 17 della presente Legge.

(2) Le procedure particolari per la tutela dalla discriminazione nel campo del lavoro e dell'impiego verranno ritenute contenziosi dei rapporti di lavoro.

(3) Il tribunale e gli altri organi che attuano la procedura sono tenuti a intraprendere le azioni urgentemente, impegnandosi che le affermazioni sulla discriminazione vengano quanto prima verificate.

Cause particolari per la tutela dalla discriminazione

Articolo 17

(1) Chi sostiene di essere vittima della discriminazione, ai sensi delle disposizioni della presente Legge, può promuovere azione giudiziaria e richiedere:

1. che venga constatato che l'accusato ha leso il diritto dell'accusatore alla parità di trattamento, rispettivamente che l'attività che ha intrapreso o omesso può portare direttamente alla lesione del diritto a procedere indistintamente (causa per stabilire la discriminazione),

2. il divieto di intraprendere le azioni con le quali si infrange o si può infrangere il diritto dell'accusatore alla parità di trattamento, ovvero che si attuino le azioni che eliminano la discriminazione o le sue conseguenze (causa per il divieto o l'eliminazione della discriminazione),

3. che vengano rimborsati i danni materiali e immateriali causati dalla lesione dei diritti tutelati dalla presente Legge (causa per il rimborso dei danni),

4. che la sentenza con la quale è stata stabilita la lesione del diritto alla parità di trattamento, venga pubblicata nei mass media a spese dell'accusato.

(2) Il tribunale decide in merito alle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, applicando le disposizioni della Legge sul procedimento processuale, qualora non sia diversamente stabilito dalla presente Legge.

(3) Le richieste di cui al comma 1 del presente articolo possono essere annoverate assieme alle richieste di tutela degli altri diritti con i quali si decide nel procedimento della causa se tutte le richieste sono in rapporto reciproco e se lo stesso tribunale ne è competente per materia, indipendentemente dal fatto se per queste richieste sia prescritta la soluzione in procedura ordinaria o in procedura particolare, ad eccezione delle controversie sulla turbativa di possesso. In questo caso si applicano le regole pertinenti al tipo di causa in questione, qualora con la presente Legge non sia diversamente stabilito.

(4) Il tribunale accoglierà la richiesta di pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 punto 4 del presente articolo qualora constatasse:

1. che alla lesione del diritto di parità di trattamento si sia giunto per il tramite dei mass media, o

2. che l'informazione sul procedimento che lede il diritto alla parità di trattamento è stata pubblicata nei media, la pubblicazione della sentenza è necessaria al fine di ottenere un rimborso intero del danno provocato o la tutela dal trattamento non paritetico in casi futuri.

(5) Qualora accolga la richiesta di rinnovo della sentenza, il tribunale ordinerà che la sentenza venga pubblicata per intero. Eccezionalmente, il tribunale può disporre che la sentenza venga pubblicata parzialmente o che dal testo della stessa vengano tolti determinati dati personali, qualora ciò sia necessario per tutelare la privacy delle parti e di altre persone, senza mettere in questione l'obiettivo della tutela giuridica offerta.

(6) La sentenza con la quale si ordina la pubblicazione sui mass media impegna l'editore del mass media nel quale va pubblicata la sentenza, indipendentemente dal fatto che sia stato parte processuale.

Competenza

Articolo 18

(1) Qualora la presente Legge non disponga diversamente, per le controversie di cui all'articolo 17 della presente Legge, in primo grado è competente per materia il tribunale comunale.

(2) Per le controversie relative alle azioni di cui all'articolo 17 comma 1 della presente Legge, oltre al tribunale territorialmente competente è competente anche il tribunale sul cui territorio si trova la residenza o dimora dell'accusatore, e il tribunale del luogo nel quale è avvenuto il danno o è stata attuata l'azione discriminatoria.

Misure provvisorie

Articolo 19

(1) Prima dell'avvio o nel corso del procedimento concernente la richiesta di cui all'articolo 17 comma 1 della presente Legge, il tribunale può, su proposta della parte, disporre misure provvisorie.

(2) Sulle misure provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate in maniera adeguata le disposizioni della Legge sul pignoramento. Eccezionalmente, i presupposti per stabilire le misure provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo sono:

1. che chi presenta la richiesta ha reso credibile la lesione del suo diritto alla parità di trattamento e

2. che determinare la misura è necessario per ovviare al pericolo di un danno irrimediabile, di una lesione particolare del diritto alla parità di trattamento o al fine di impedire la violenza.

Onere della prova

Articolo 20

(1) Se la parte nel procedimento giudiziario o in altro procedimento sostiene che sia stato violato il suo diritto alla parità di trattamento secondo le disposizioni della presente Legge, è tenuta a rendere credibile che sia avvenuta la discriminazione. In questo caso, l'onere della prova che non c'è stata discriminazione spetta alla controparte.

(2) La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel processo per le contravvenzioni e nel processo penale.

Partecipazione di terzi

Articolo 21

(1) Al processo, per la causa di cui all'articolo 17 comma 1 della presente Legge può, in qualità di interveniente dalla parte dell'accusante la discriminazione, associarsi l'organo, l'organizzazione, l'ente, l'associazione o altra persona che nell'ambito della sua attività si occupa di tutela dei diritti alla parità di trattamento rispetto a gruppi dei cui diritti si decide nella procedura. Il tribunale decide sulla partecipazione dell'interveniente, applicando in maniera adeguata le disposizioni della Legge sul procedimento processuale.

(2) Il tribunale consentirà la partecipazione dell'interveniente di cui al comma 1 del presente articolo soltanto su consenso dell'accusatore.

(3) L'interveniente di cui al comma 1 del presente articolo può intraprendere azioni nella procedura ed in essa ha tutti i diritti che gli spettano.

Termine per il compimento della prestazione, esecutorietà

Articolo 22

Riguardo alle richieste di cui all'articolo 17 comma 1 punti 2 e 4 della presente Legge, il tribunale può decidere che il ricorso non sospende l'esecuzione o stabilire un termine più breve per il compimento degli atti ordinati all'accusato.

Gravami straordinari

Articolo 23

Nelle procedure di cui all'articolo 17 comma 1 della presente Legge, la revisione è sempre consentita.

Azione associata per la tutela dalla discriminazione

Articolo 24

(1) Le associazioni, gli organi, le istituzioni e le altre organizzazioni istituite a norma di legge, ed hanno un interesse giustificato per la tutela degli interessi collettivi di un determinato gruppo o nell'ambito della loro attività si occupano di tutela del diritto alla parità di trattamento, possono intentare una causa nei confronti della persona che ha leso il diritto alla parità di trattamento, qualora rendano credibile che l'accusato ha agito ledendo il diritto alla parità di trattamento di un ingente numero di persone che appartengono prevalentemente al gruppo i cui interessi vengono tutelati dall'accusatore.

(2) Nella causa di cui al comma 1 possono venir espresse le richieste di:

1. stabilire che l'azione dell'accusato ha leso il diritto alla parità di trattamento rispetto ai membri del gruppo,

2. che si vietino le azioni con le quali si viola o si può violare il diritto alla parità di trattamento, ovvero che vengano effettuate le azioni con le quali si elimina la discriminazione o le sue conseguenze in rapporto ai membri del gruppo,

3. che la sentenza con la quale è stata constatata la lesione del diritto alla parità di trattamento venga pubblicata nei mass media a spese dell'accusato.

(3) Della causa di cui al comma 1 del presente articolo, decide in primo grado il tribunale regionale, territorialmente competente per l'accusatore, o il tribunale regionale del luogo nel quale è stato commesso l'atto discriminatorio o il Tribunale regionale di Zagabria.

(4) Le altre disposizioni procedurali della presente Legge che si riferiscono alle cause di cui all'articolo 17 comma 1 della presente Legge, si applicano in maniera adeguata alla causa di cui al comma 1 del presente articolo.

VI. DISPOSIZIONI CONTRAVVENZIONALI

Articolo 25

(1) Chi con il fine di cagionare paura all'altro o creare un ambiente ostile, umiliante o offensivo basato sulle differenze di razza, appartenenza etnica, colore della pelle, sesso, lingua, religione, convinzione politica o altra, provenienza nazionale o sociale, status patrimoniale, appartenenza al sindacato, posizione sociale, status matrimoniale o familiare, età, condizione di salute, invalidità, eredità genetica, identità di nascita o espressione e orientamento sessuale, leda la sua dignità, verrà penalizzato con un ammenda da 5.000,00 a 30.000,00 kune.

(2) Con l'ammenda di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita per reato la persona responsabile della persona giuridica, dell'organo statale, della persona giuridica con poteri pubblici e dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(3) Il reato di cui al comma 1 del presente articolo, commesso dall'artigiano o da persona che compie un'altra attività autonoma riguardante l'artigianato o l'attività che svolge, verrà punito con un'ammenda da 10.000,00 a 200.000,00 kune.

(4) Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, la persona giuridica verrà punita con un'ammenda da 30.000,00 a 300.000,00 kune.

Articolo 26

(1) Chi al fine di cagionare paura all'altro o creare un ambiente ostile, umiliante o offensivo di natura sessuale offenda la sua dignità, verrà punito per il reato con un'ammenda da 5.000,00 a 40.000,00 kune.

(2) Con l'ammenda di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita per reato la persona responsabile della persona giuridica, dell'organo statale, della persona giuridica con poteri pubblici e dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(3) Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, l'artigiano o la persona che svolge altra attività autonoma verrà punito con un'ammenda da 10.000,00 a 250.000,00 kune.

(4) Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, la persona giuridica verrà punita con un'ammenda da 30.000,00 a 350.000,00 kune.

Articolo 27

(1) Il responsabile dell'organo statale e dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), che su richiesta del difensore civico o difensore particolare, entro 30 giorni dal giorno di recapito della richiesta, non presenta dichiarazioni, dati e documenti legati alla discriminazione e non permette visione degli stessi, verrà punito per il reato con un'ammenda da 1.000,00 a 5.000,00 kune.

(2) Con l'ammenda di cui al comma 1 del presente articolo verrà punito il responsabile del reato nell'organo statale e nell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) che su richiesta del difensore civico o del difensore particolare, entro 30 giorni dal recapito della richiesta, non permetterà la visione del documento.

Articolo 28

(1) Chi volutamente mette in una posizione meno favorevole una persona che in buona fede ha denunciato la discriminazione o in alcun modo ha partecipato al procedimento per discriminazione conformemente alle disposizioni della presente Legge, verrà punito per il reato con un'ammenda da 1.000,00 a 20.000,00 kune.

(2) Con l'ammenda di cui al comma 1 del presente articolo verrà punito per reato chi volutamente mette in una posizione meno favorevole la persona che ha assistito alla discriminazione o che ha rifiutato l'ordine per la procedura discriminatoria.

(3) Per il tentativo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli autori verranno puniti.

(4) Con l'ammenda di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita per reato la persona responsabile nella persona giuridica, nell'organo statale, nella persona giuridica con poteri pubblici e nell'unità d'autogoverno locale (territoriale).

(5) Per il reato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'artigiano e la persona che svolge altra attività autonoma verranno puniti con un'ammenda da 5.000,00 a 150.000,00 kune.

(6) Per il reato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la persona giuridica verrà punita con un'ammenda da 20.000,00 a 200.000,00 kune.

Articolo 29

Per i reati prescritti dalla presente Legge, oltre agli accusatori autorizzati prescritti nell'articolo 109 comma 1 della Legge sulle contravvenzioni, la proposta relativa all'accusa può venir mossa dal difensore civico e dal difensore particolare.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Il Ministero competente per le mansioni di giustizia pubblicherà sulla Gazzetta ufficiale i moduli per il monitoraggio statistico concernenti l'articolo 14 della Legge contro la discriminazione ("Gazzetta ufficiale" no. 85/08), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 31

La Legge contro la discriminazione ("Gazzetta ufficiale" no. 85/08) sarà pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Articolo 32

Nella Legge contro la discriminazione (“Gazzetta ufficiale” no. 85/08) la disposizione dell’articolo 9, comma 1, punto 6, viene abrogata il giorno 30 giugno 2013.

Articolo 33

La Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge contro la discriminazione (“Gazzetta ufficiale” no. 112/12) entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sulla “Gazzetta ufficiale”, eccezion fatta per la disposizione dell’articolo 9, comma 2, punto 6, che viene modificata dall’articolo 5 della presente Legge ed entra in vigore il 30 giugno 2013.